

Normativa e prassi

Reddito agevolabile patent box: rilevanti tutti i costi deducibili

18 Marzo 2019

Vanno considerati anche quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo di un software effettuate e fatturate dai soci dell'azienda che accede al regime di favore



Ai fini del patent box, al calcolo del reddito agevolabile proveniente dalla concessione in uso di un software concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del programma, anche quelli per le prestazioni di ricerca e sviluppo rese dai soci, che gli stessi, quindi, devono fatturare all'azienda e far confluire nel loro reddito

complessivo.

È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall'Agenzia nella [risposta 76/2019](#).

Quesito

A proporre istanza di interpello è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, che viene poi dato in licenza d'uso a soggetti terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo. La fase di sviluppo del software avviene completamente *in-house*, essendo svolta principalmente dai soci dell'azienda, con la conseguenza che, a fronte dell'attività effettuata da questi ultimi, non ci sono costi in contabilità, quindi costi fiscalmente riconosciuti.

La società precisa che:

- il software ha tutte le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile
- il *nexus ratio* è pari a 1, in quanto il programma viene sviluppato completamente all'interno, senza acquistare licenze all'esterno
- non fa parte di un gruppo, non ha società che direttamente o indirettamente la controllano, né tantomeno controlla direttamente o indirettamente altre società.

L'interpellante chiede all'Agenzia delle entrate se, per il calcolo del reddito agevolabile ai fini dell'applicazione del regime *patent box* derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti costituisca causa ostativa all'applicazione dell'agevolazione.

Risposta

Il *patent box* è un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (tra gli altri, software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014).

Nella **circolare n. 11/2016**, l'Agenzia ha chiarito che concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta in base alle disposizioni del Tuir (paragrafo 6.4). Ne consegue che, identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene, occorre valutarne la rilevanza fiscale (ad esempio, inerenza e quantificazione). Affinché questa valutazione possa essere effettuata, è necessario imputare i costi al conto economico dell'esercizio di competenza.

Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia conclude che, nel caso sottoposto al suo esame, al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del programma, inclusi quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/reddito-agevolabile-patent-box-rilevanti-tutti-costi-deducibili>